

CORTE DI APPELLO DI PALERMO**SEZIONE LAVORO***Ricorso in appello ex art.433 c.p.c.*

Per **Li Causi Giovanbattista**, C.F.: LCSGNB72H22D423F, nato a Erice il 22.06.1972, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Truglio con studio in Mazara del Vallo nel Largo delle Sirene n. 2 - Corso Umberto I°, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ugo Pecoraro sito in Palermo nella Piazza San Francesco di Paola n. 47, come da procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546, di volere ricevere i relativi avvisi presso il proprio numero di fax (0923672890), ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (studio@pec.studiolegaletruglio.com);

appellante

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo (90141) Via Valerio Villareale n. 6, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI** (C.F. 80003400811), in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Massimiliano Rallo, funzionario ministeriale in servizio



presso l'Ambito territoriale per la provincia di Trapani, domiciliati presso gli uffici di via Castellammare n. 14 - 91100 Trapani - pec: usptp@postacert.istruzione.it;

appellata

E NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di III[^] fascia di circolo e di Istituto finalizzate alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA - profilo di Assistente Amministrativo (AA) e di assistente tecnico (AT), della provincia di Trapani in cui parte ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente appello;

litisconsorti

PER L'IMPUGNAZIONE IN APPELLO

Della sentenza n. 463/2023 pubbl. il 07/06/2023, RG n. 761/2023, non notificata.

OGGETTO: Riconoscimento attribuzione del punteggio corretto da assegnare al ricorrente da computare sulla base dei titoli e del servizio militare di leva e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato alla P.A. appellata, nonché ai litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., l'odierno appellante si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala rivendicando il proprio diritto al riconoscimento e all'attribuzione del punteggio corretto da assegnargli sulla base dei titoli e del servizio militare di leva e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge e, in forza di ciò, chiedeva quanto segue:

1. *Accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e del D.M. n. 235 /2014 e di ogni altra normativa e regolamento contrastante, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge (tra cui il servizio civile) espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza.*
2. *Per l'effetto, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,40 punti per il servizio militare obbligatorio e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge (tra cui il servizio civile) ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 29,13 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, condannando l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al*



riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza il punteggio attribuito nelle graduatorie vigenti e successive.

3. Ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari.

4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

- Si costituiva il MIM il quale chiedeva il rigetto del ricorso.

- La causa veniva decisa con la sentenza n. 463/2023 pubbl. il 07/06/2023, a seguito della quale il Tribunale di Marsala rigettava il ricorso dell'odierno appellante ritenendo che il punteggio di 0,60 riconosciutogli dal MIM per il servizio militare espletata non in costanza di nomina fosse legittimo e in linea con la normativa di cui al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021.

Avverso la predetta sentenza n. 463/2023 pubbl. il 07/06/2023, RG n. 761/2023, non notificata, l'odierno appellante, come sopra meglio generalizzato e difeso, propone appello per le seguenti motivazioni.

MOTIVI

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, del D.lgs. n. 197 del 1994 e dell'art. 2050, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 66 del 2010 in raffronto al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 (e ai precedenti D.M. n. 235/2014 e successivi D.M. 640/2017) nella misura in cui nel



disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, ha stabilito che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

Violazione dell'art. 52 della Costituzione.

Con il presente scritto difensivo, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., si impugna il capo della sentenza n. 463/2023 laddove si afferma quanto segue:

"(...)Orbene, l'amministrazione scolastica, con il contestato D.M. n. 50/2021, si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali. Invero, il citato D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, ha stabilito che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Il medesimo decreto ha previsto pertanto l'attribuzione di 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e di punti 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego. Tale regolamentazione, diversamente da quanto indicato in ricorso, deve ritenersi



pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva e all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 (cfr. anche Cass. Civ. n. 41894/2021). La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Tale pretesa, tuttavia, non risulta meritevole di accoglimento.” [pag. 3,4 della sentenza impugnata].

Il capo della sentenza impugnato viene censurato nei limiti in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il D.M. n. 50/2021, si è adeguato all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali, nei limiti cui, il citato D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, ha stabilito che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, prevedendo l'attribuzione di 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e di



punti 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.

Ciò detto, l'odierno appellante chiede la modifica di tali parti dell'impugnata sentenza in favore di una pronuncia **che invece accerti che la regolamentazione di cui sopra, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non è conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva e all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 5679/2020, ponendosi in contrasto con l'art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2010 wcon l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 e attribuendo legittimità ad una distinzione (servizio di leva prestato in costanza di nomina e no) inserita dai contestati decreti ministeriali, distinzione non contemplata dal legislatore nazionale che, invece, segue una linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2010 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai**



pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

A fondamento di quanto sopra si evidenzia quanto segue.

Sussiste il diritto di parte appellante al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva o servizio assimilato per legge ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserito.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in *“costanza di nomina”*, di guisa che, in estrema sintesi, oggi, il servizio di leva militare e/o assimilato prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno, il servizio di leva militare e/o assimilato prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.

Il Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 (e i precedenti), nonché i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto di parte appellante all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva o assimilato, consente di affermare, senza timore di



smentita, che il punteggio pari a 6 punti debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Nello specifico, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione**, secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (**Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279**), **la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.** Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*.



In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"*.

In sostanza, ciò significa che **il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.**

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, *"[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]"*.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ha stabilito che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per*



legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo". E ancora "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico".

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"**, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della



Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (**T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008**) ha inoltre osservato che *"[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]".*

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile e/o femminile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.



Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIM ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **solo se prestati in costanza di nomina**.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato



non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall’art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

E dunque, la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 e all’art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile. Alla luce di



quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte appellante è evidentemente errato e va rettificato.

Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere il Li Causi, difatti, non è 23,73 (per il profilo AA) ma 29,13.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte appellante sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria.

Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018: *"La normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs 597/1994, infatti, non pone alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento. Né osta a siffatta ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, a norma del quale: 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura*



concorsuale in senso stretto. Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva per gli iscritti in II Fa. solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici" (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018).

Nessun dubbio, dunque, in ordine alla giurisprudenza intervenuta sul punto che è stata confermata da ordinanza di Cassazione numero 5679/2020.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie. Secondo la Suprema Corte, infatti, *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto*



previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

È necessario poi segnalare la recentissima sentenza del Consiglio di Stato (**sentenza n. n. 00266/2023 del 9 gennaio 2023**) che ha da subito operato un "revirement" rispetto alla sentenza n. 11602/2022 del 29 dicembre 2022 del medesimo organo, affermando che *"a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe*



*con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)"**.*

Infine, è doveroso riportare anche l'orientamento recentemente espresso dal Tribunale di Trapani sull'argomento: *"Deve osservarsi che, come dedotto ed allegato dal ricorrente, allo stesso non è stato riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del diploma ma non "in costanza di nomina". A parere di chi scrive, la condotta del MIUR si pone in contrasto con l'art. 485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297*



(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il “riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5679/2020 ha poi chiarito che: “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”. Quest’ultima norma prevede che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 08234/2019, ha osservato che: “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata



in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 – il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro – consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015 n. 4343/2015)’. Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti” (Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, sentenza n. 1638 del 18.01.2023).

Conseguentemente, è del tutto ovvio ed evidente che il giudice di prime cure, nella misura in cui ha ritenuto che il D.M. n. 50/2021, si è adeguato all’orientamento della Corte di Cassazione e, nell’allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali, è incorso in errore in quanto l’attribuzione del minor punteggio di 0,60 si pone concretamente in contrasto con l’art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2010, rendendolo non coordinabile con l’art. 485, comma7, D.Lgs. n. 297/1994, in quanto finisce per attribuire rilevanza ad una distinzione (servizio di leva prestato in costanza di nomina e



no) inserita dai contestati decreti ministeriali, distinzione non contemplata dal legislatore nazionale che, invece, segue una linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2010 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, secondo un principio di fondo tale per cui **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).**

In conclusione, appare evidente, dunque, che parte appellante avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio con la valutazione del servizio militare pari a 6 punti anziché 0,60; l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, illegittimo.

Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del lavoratore all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del



servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, i D.M. richiamati e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Tutto ciò premesso, l'odierno appellante sopra meglio generalizzato, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nominare il giudice relatore e fissare l'udienza di discussione della causa per ivi sentire, in riforma della impugnata sentenza meglio descritta in epigrafe, così provvedere:

1. Accogliere l'appello proposto in quanto fondato in fatto e in diritto, con totale riforma della sentenza n. 463/2023 pubbl. il 07/06/2023, RG n. 761/2023, non notificata.



2. Per l'effetto, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e del D.M. n. 235 /2014 e di ogni altra normativa e regolamento contrastante, il diritto di parte appellante all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge (tra cui il servizio civile) espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza.
3. Per l'effetto, attribuire a parte appellante ulteriori 5,40 punti per il servizio militare obbligatorio e/o dei servizi sostitutivi assimilati per legge (tra cui il servizio civile) ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 29,13 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, condannando l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza il punteggio attribuito nelle graduatorie vigenti e successive.
4. Ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari.



5. Condannare l'appellata alla refusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si dichiara che le appellanti nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio non hanno avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 n. 15 e successive modifiche, e cioè non ha avuto un reddito superiore ad euro 38.514,03, riferito a tutto il loro nucleo familiare, e di non essere soggette al pagamento del contributo unificato.

Si comunica, ad ogni modo, che ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il valore della causa è indeterminato.

Si offrono in comunicazione:

00 Indice Produzione Documentale

- 01 Sentenza n. 463/2023.
- 02 Fascicolo telematico di primo grado.
 - 2a) Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento graduatorie III^ fascia ATA del 27.03.2021.
 - 2b) Diploma di Geometra a.s. 1990/1991.
 - 2c) Attestato servizio militare.
 - 2d) Graduatoria di III fascia per il profilo di AA.
 - 2e) D.M. n. 235 /2014
 - 2f) D.M. n. 640/ 2017.
 - 2g) D.M. n. 50/2021.
 - 2h) Giurisprudenza.
 - 2i) Certificazione situazione economica con documento di riconoscimento.
- 03 Certificazione situazione economica con documento di identità.

Mazara del Vallo lì

Salvo iuris

Avv. Francesco Truglio

